



**Provincia di
Bergamo**

Settore Pianificazione e Sviluppo

Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

Via Sora n. 4 – 24121 Bergamo

Tel. 035/387.288

segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Data: data del protocollo

Prot: si veda segnature.xml

Class. 07.04 IG/mp/mc

Spett.le

Comune di Casnigo

p.c. Servizio Ambiente e Paesaggio

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante mediante SUAP al vigente PGT del Comune di Casnigo proposto da Agro Castello SRL per il complesso produttivo esistente in via Agro Castello n. 13/15.

Contributo

Con riferimento alle vs comunicazioni del 18/12/2024, registrate ai prot. provinciali n. 86577 e 86600 del 19/12/2024, relative alla verifica di assoggettabilità in oggetto, avendo analizzato i documenti pubblicati sul sito SIVAS, si formulano le considerazioni di seguito riportate al fine di offrire il contributo di competenza dello scrivente Ente in quanto territorialmente interessato.

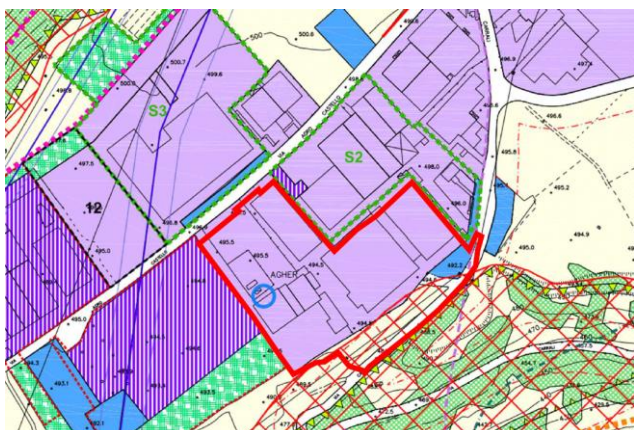
Il Comune di Casnigo è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con DCC n.17 del 04/05/2011 (pubblicato su BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 22 del 01/06/2011), il cui DdP è stato prorogato con DCC n. 3 del 20/02/2018. Sono state approvate successive Varianti che in un caso ha interessato anche il DdP (approvato con DCC n.4 del 20/02/2018 e pubblicato su BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 16 del 18/04/2018).

L'Amministrazione Comunale ha dato formalmente avvio al provvedimento di variante urbanistica e connessa valutazione ambientale con DGC n. 126 del 02/10/2024, individuando nella stessa delibera i soggetti interessati al procedimento.

Su SIVAS viene messo a disposizione il solo Rapporto Preliminare Ambientale (RP), ma per una maggiore comprensione del progetto è stata analizzata anche l'ulteriore documentazione messa a disposizione sul sito comunale.

La richiesta di SUAP, presentata in data 08/08/2024, è stata inoltrata dalla ditta Agro Castello con sede a Casnigo in Via Agro del Castello n. 13/15.

Va subito precisato come la perimetrazione del SUAP, riportata nel RP, comprenda anche un'area che sembra non essere di proprietà del richiedente visto quanto indicato nella tav. 4 (*"in trattativa per la compravendita per la possibilità di realizzare parcheggi pubblici o di uso pubblico"*).



Il PdR attualmente vigente classifica l'area perimetrata dal SUAP in gran parte come *P1 – produttiva esistente* (porzione viola), mentre l'area a ridosso di via Carrali è in parte classificata come *Servizi di interesse comune* (S8- *parcheggi privati* nel PdS) ed in parte come area agricola (A1) appartenente al sistema ambientale.

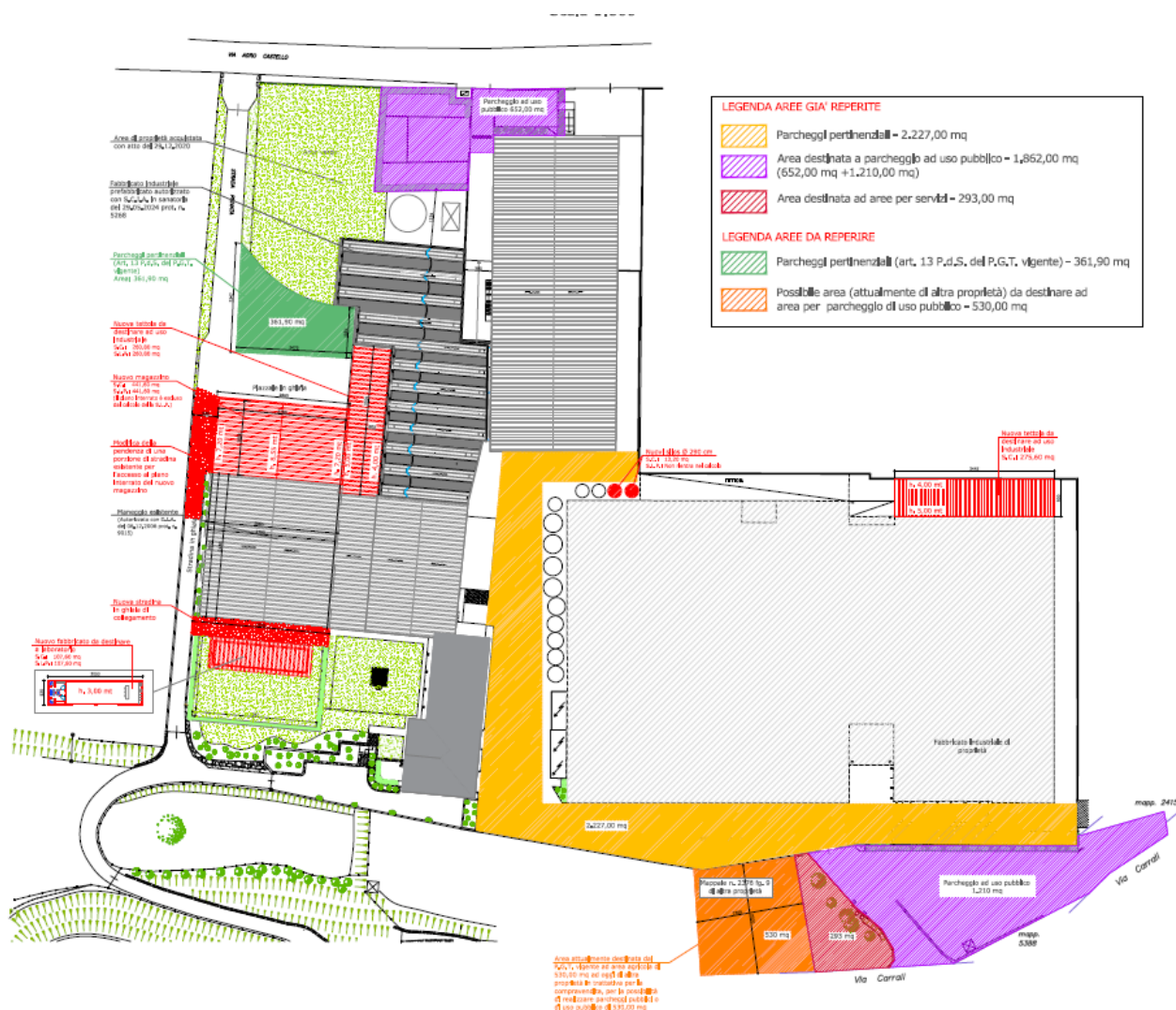
L'estratto di pag. 28, che si riporta a lato, sembra comprendere nella perimetrazione anche la sede stradale di via Carrali.



Tav. 2: Stato di fatto

Il RP non fornisce un'esauriente descrizione del progetto, non indicando l'attività svolta dalla società Agro Castello nel sito oggetto di SUAP e neppure illustrando quali siano le attuali necessità che motivano l'attivazione di una procedura derogatoria semplificata rispetto a quella ordinaria.

Anche la Relazione tecnico-descrittiva si limita ad indicare che, per effetto di fusioni ed incorporazioni con altre società, "si è manifestata l'esigenza di realizzare un nuovo fabbricato destinato a magazzino di deposito delle materie prime di commercio dei materiali per la preparazione del fondo dei campi per lo svolgimento dell'attività equestre (...) ed inoltre di attrezzature, materiali e abbigliamento vario per l'attività equestre in generale".



TAV. 4.1: stato di progetto

Il magazzino descritto sarà realizzato in aderenza al fabbricato esistente destinato a maneggio¹ è sarà su due piani *“avente S.C. di 441,60 mq (27,60 mt x 16,00 mt) e con S.L.P. di 441,60 mq (in quanto il piano interrato è escluso dal calcolo della S.L.P.) con altezze nette interne al piano terra di circa 8,55 mt al colmo e 7,20 mt sui lati e di 2,50 mt al piano interrato”*.

Per l'accessibilità al piano interrato verrà modificata la pendenza di uno scivolo esistente.

Oltre al magazzino la Relazione indica la necessità di prevedere altre costruzioni (non indicando se pertinenti al nuovo deposito descritto sopra) le cui modalità esecutive saranno rese coerenti con l'edificato esistente mediante l'utilizzo della stessa tecnica costruttiva e degli stessi materiali.

Trattasi di:

- una tettoia coperta ad uso carico e scarico merci e deposito (SC 260,80 mq, altezza 5,00 mt);
- una tettoia coperta ad uso carico e scarico merci e deposito (SC 275,60 mq, altezza 5,00 mt) da realizzare a confine con la ditta Poliplast SPA;
- un fabbricato adibito a laboratorio (SC 107,60 mq, altezza interna 3,00 mt);
- due nuovi silos (SC 6,60 mq x 2) *“posati sul lato nord del fabbricato destinato a produzione e saranno uguali sia per dimensioni sia come struttura a quelli esistenti già posizionati in quella zona”*.

Complessivamente il progetto determinerà un aumento della SC di 1.098,80 mq e della SLP di 1.085,60 mq, con edifici da realizzarsi tutti nell'ambito P1 – produttiva esistente nel PdR.

La Relazione tecnica e la tavola 2 forniscono i seguenti dati quantitativi del complesso immobiliare oggetto di istanza:

- superficie fondiaria lotto Zona P1 – Produttiva esistente: 24.653,69 mq²;
- superficie coperta massima consentita (50%): 12.326,85 mq;
- superficie coperta esistente: 12.154,06 mq;

da cui deriva la necessità di prevedere il SUAP in variante per consentire la realizzazione dei 1.098,80 mq in progetto.

Sembrano invece essere previste due opzioni per il reperimento e/o localizzazione dei servizi (824,17 mq) e parcheggi pubblici o di uso pubblico (603,37 mq), indicando che *“l'area presa in considerazione nell'opzione 1 è identificata come ambito agricolo”* e che il mappale 2376 non è al momento di proprietà di Agro Castello.

Anche se non indicata l'attività svolta (ad eccezione al riferimento al maneggio ed al deposito di cui sopra) la RTA indica che il progetto è soggetto alla valutazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011, ma non sono fornite informazioni aggiuntive al riguardo.

Discordante è invece il riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale che si dice non essere necessaria nel RP, mentre nel Modulo di verifica degli endoprocedimenti viene indicato che *“l'azienda è sottoposta alla VIA in base alla legge 349/86 e ai DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988, D.lgs 152/2006 e s.m.i. o a leggi regionali”*.

Non essendo specificata l'attività dell'insediamento si rimanda all'autorità competente la verifica di questo aspetto, indispensabile per la corretta procedura di VAS.

❖ Si riporta di seguito il contributo espresso dal **Servizio AUA della Provincia di Bergamo** in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS specificata in oggetto:



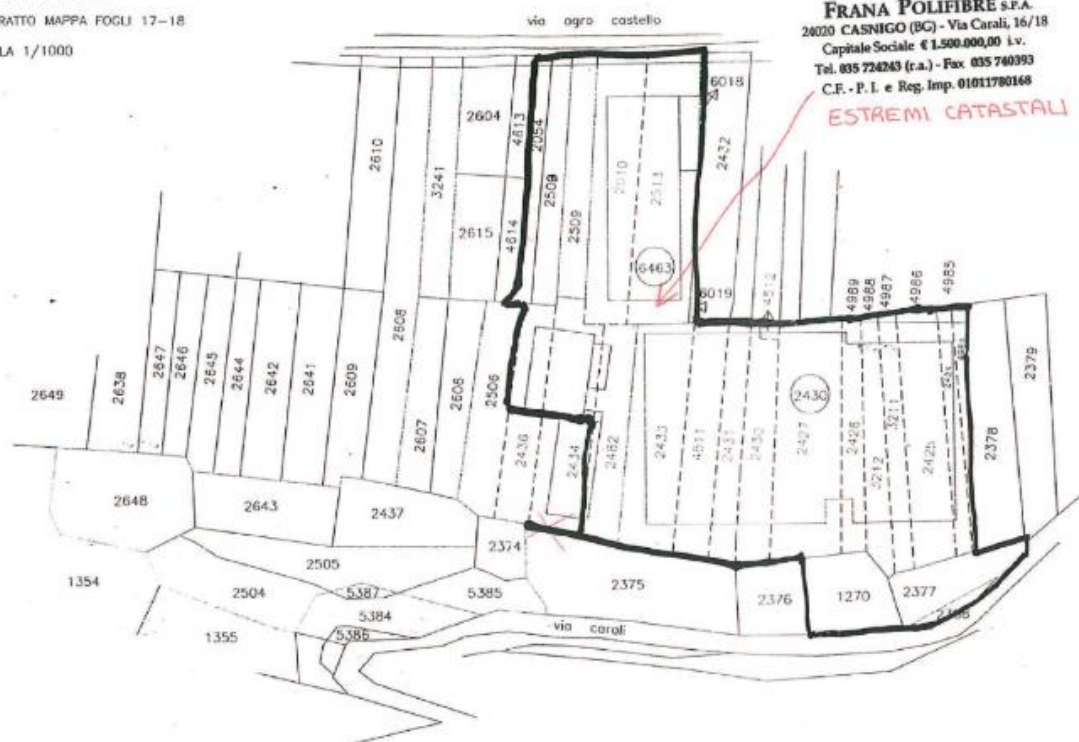
Figura 18 - Ortolato 2021 (Fonte: geospatial Lombard). Indicato in giallo l'area di proprietà della DITTA AGRO CASTELLO SRL.

L'area riportata al punto 7.1 dello STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE datato Novembre 2024 di proprietà della ditta Agro Castello Srl è occupata, per una porzione dalla ditta Frana Polifibre Srl (come si evince dall'estratto mappa che segue), per la quale è aperto un procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il titolo abilitativo riguardante le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.lgs 152/06 e s.m.i.

¹ Gli elaborati grafici indicano l'edificio come **maneggio esistente** autorizzato con DIA del 06/12/2006 prot. n. 9015. Viene poi indicato un **fabbricato industriale** autorizzato con SCIA in sanatoria del 29/05/2024 prot. n. 5268.

² Anche se non si comprende perché nella relazione si faccia riferimento ai soli mappali n. 6463, 7428 e 2430.

COMUNE DI CASNIGO
ESTRATTO MAPPA FOGLI 17-18
SCALA 1/1000



FRANA POLIFIBRE S.p.A.
28020 CASNIGO (BG) - Via Carali, 16/18
Capitale Sociale € 1.500.000,00 i.v.
Tel. 035 724243 (r.a.) - Fax 035 740393
C.F. - P.I. e Reg. Imp. 01011780168

ESTREMI CATASTALI

Dalla lettura dei documenti pubblicati dal Comune di Casnigo in merito al "Progetto di ampliamento del complesso industriale esistente della Ditta Agro Castello Srl" emerge la necessità di comprendere:

1. se gli interventi di realizzazione di due nuovi silos e di una tettoia siano funzionali all'attività svolta dalla ditta Frana Polifibre S.p.A. (produzione di fiocco di poliestere e polipropilene) e pertanto richiedano l'integrazione dell'istanza AUA54623 in istruttoria,
2. quale sarà il contenuto dei silos che s'intendono installare e la finalità di utilizzo di tale materiale;
3. quali attività verranno svolte sotto la nuova tettoia.

In merito alle attività che la società società Agro Castello srl intende svolgere nel nuovo fabbricato, destinato a magazzino di deposito delle materie prime, di commercio dei materiali per la preparazione del fondo dei campi per lo svolgimento dell'attività equestre, quali macinato di fibre artificiali e tutti i materiali comunque idonei alla preparazione e/o manutenzione dei fondi predetti, sabbia e materiali in genere ed inoltre di attrezzature, materiali e abbigliamento vario per l'attività equestre in generale (RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO datata 2.8.2024) si ricorda che ai sensi dell'art. 269 comma 1 per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., presentando l'istanza di autorizzazione unica ambientale tramite il Suap competente. Si anticipa pertanto che la società Agro Castello srl dovrà verificare se le attività che intende effettuare richiedano o meno l'ottenimento di titoli abilitativi ambientali, tra quelli per cui è obbligatoria la presentazione di un'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con particolare attenzione alle lavorazioni che possono generare emissioni in atmosfera.

❖ In tema di **ambiente, natura, biodiversità e paesaggio**, il Comune di Casnigo non è interessato dalla presenza di PLIS o parchi regionali.

Il RP descrive gli aspetti ambientali e paesaggistici che interessano il contesto del SUAP evidenziando che ricade nella zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 lettera m (DdP 2018: Carta dei vincoli - A4) e che via Carrali è strada panoramica (DdP 2018: tav. A9).

Anche la RTA indica che il progetto ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 senza però indicare a quale procedura di autorizzazione paesaggistica e/o atto di assenso della Soprintendenza sia soggetto.

In merito alla **Rete Ecologica Regionale** il Comune di Casnigo ricade nel settore 109 **“Media val Seriana”** ed il SUAP appare in gran parte compreso nel corridoio regionale primario ad alta antropizzazione del fiume Serio.

Le aree attualmente a destinazione agricola ricadono tra gli elementi di primo livello della RER.

Per quanto descritto su una porzione di tali aree (mappale 2376) potrebbe essere realizzato un parcheggio (non messo a disposizione il progetto per valutare la previsione di possibili elementi mitigativi), mentre il mappale 2375 dovrebbe rimanere a verde per complessivi 1.760 mq.

Si riporta di seguito il contributo formulato dal **Servizio Ambiente e Paesaggio**:

Con riferimento alla vostra email del 20.12.2025 relativa alla messa a disposizione della documentazione inerente alla verifica di assoggettabilità a VAS del SUAP “Agro Castello srl” in variante al PGT vigente del Comune di Casnigo, finalizzato alla realizzazione di un nuovo fabbricato destinato a magazzino, di un nuovo fabbricato destinato a laboratorio, di nuove tettoie destinate ad uso industriale e di due nuovi silos della ditta Agro Castello srl in adiacenza alla sede aziendale esistente (Figura 1), presa visione del Rapporto Preliminare pubblicato sul sito regionale SIVAS si formulano, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni.

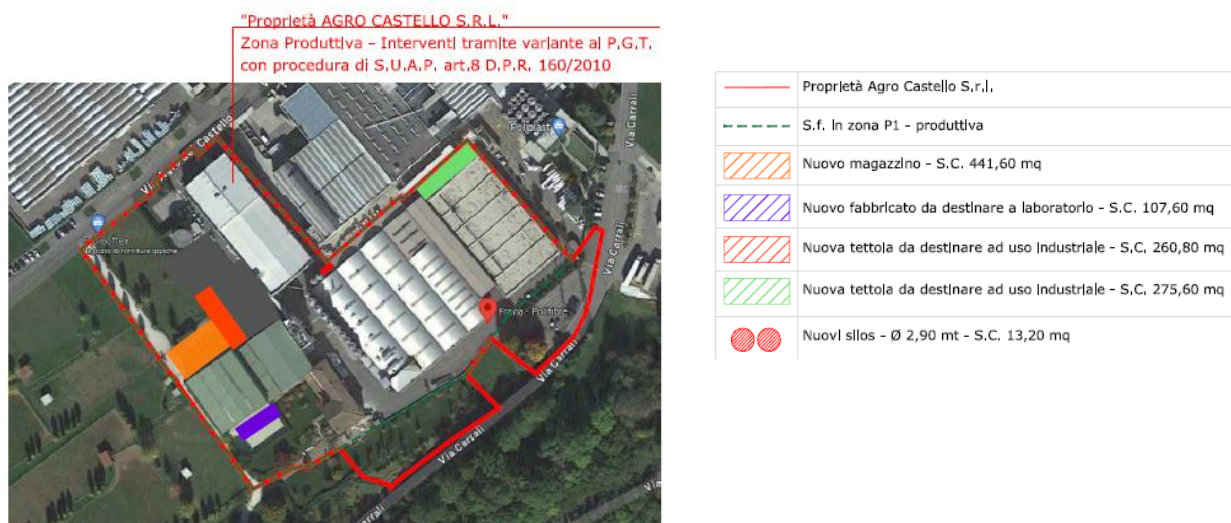


Figura 1 –Estratto ortofoto – scala 1:2000 (fonte allegato 009).

In relazione alla **verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000**, di cui il Rapporto Preliminare non dà conto, rilevato rispetto ai disposti della DGR 4488/2021, che:

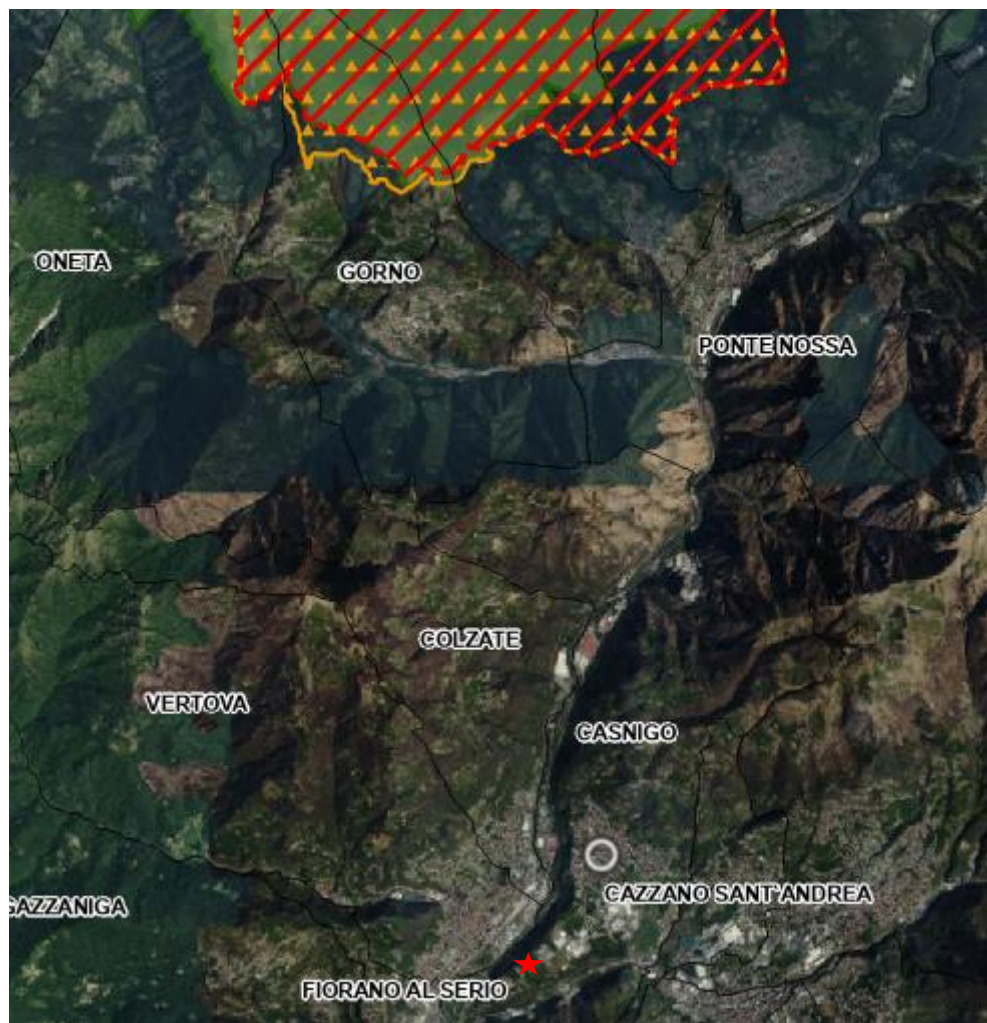
- il Comune di Casnigo non è interessato dalla presenza di siti Rete Natura 2000, né risulta direttamente confinante con quest’ultimi;
- l’ambito interessato dalla variante interferisce (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**) parzialmente con il corridoio regionale primario ad alta antropizzazione “Fiume Serio” della Rete Ecologica Regionale (RER) e ricade in elementi di II livello della RER;



Figura 2 – Estratto della Tavola della Rete Ecologica Provinciale del PTCP (fonte SIVAS); in cerchio rosso individuata l’area oggetto di intervento.

- la parziale interferenza con il corridoio primario della RER, stante la collocazione degli interventi all'interno di un comparto produttivo esistente, non compromette le connessioni ecologiche che pongono in relazione i siti di Rete Natura 2000, di cui i più vicini (la ZSC IT2060009 “Val Nossana – Cima di Grem” e la ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche”) risultano a una distanza di circa 8,6 km (Figura 2), caratterizzata dalla presenza di numerose barriere fisiche di origine sia antropica che naturale;

si ritiene che la variante in esame, pur interferendo con elementi primari della RER, possa ricadere tra i piani prevalutati dalla Regione Lombardia ed elencati nella scheda “caso specifico 17” di cui all'Allegato B alla DGR 4488/2021 e smi e non necessiti, pertanto, di uno Screening di incidenza specifico.



ZPS “Parco Regionale Orobie Bergamasche”



ZSC “Val Nossana – Cima di Grem”

Figura 2 – Estratto della Carta delle aree protette e dei Siti Rete Natura 2000 (fonte SITer@): in rosso è individuata l'area oggetto di intervento.

Si invita, quindi, il Comune di Casnigo a compilare lo specifico modulo per **la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale** (Allegato E alla DGR 4488/2021 e smi) e ad allegarlo alla documentazione inerente alla verifica di assoggettabilità a VAS³, riconoscendo sin d'ora che la variante proposta ricade tra i piani prevalutati dalla Regione.

- ❖ In merito alla **fattibilità geologica dell'intervento proposto** il RP si limita a riportare gli estratti cartografici della Componente Geologica vigente, evidenziando che la porzione del SUAP a ridosso di via Carrali (che, per l'opzione 1, potrebbe essere destinata a servizi e parcheggi) ha una classe di fattibilità geologica con gravi limitazioni (4a) vista l'identificazione come “area di frana attiva (Fa)” nel Piano Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Po (PAI).

³ La modulistica è disponibile sul sito della Provincia, nella pagina del Servizio Ambiente e Paesaggio al seguente link: <https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2418>



PGT 2017: Tavola 4s Carta della fattibilità geologica



estratto PAI vigente

Anche nella documentazione pubblicata sul sito comunale non è presente né la relazione di fattibilità geologica né la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex Allegato 6 alla DGR 6738/2017 secondo lo schema riportato nell'Allegato 1 alla DGR XI/6314 del 26/04/2022), documento indispensabile per asseverare la congruità tra i contenuti della variante e la componente geologica del PGT da un lato e PAI/PGRA dall'altro.

Quest'ultima dovrà quindi essere prodotta per la successiva fase di valutazione di compatibilità al PTCP e dovrà far parte degli elaborati di approvazione della variante.

In questa sede, vista la presenza di un'opzione per realizzare servizi e parcheggi pubblici nell'area di frana individuata dal PAI, ed in mancanza degli approfondimenti richiesti dalla normativa e dal Piano stesso⁴, non è possibile esprimere un parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS per tale opzione progettuale.

- ❖ La documentazione non quantifica quale sarà la **riduzione della permeabilità prevista dal progetto** rispetto allo stato attuale, si coglie pertanto l'occasione per ricordare al Comune che i cambiamenti climatici e l'impermeabilizzazione del suolo sono tra le principali cause che portano ad avere dei grandi flussi e concentrazioni di acque piovane che, se mal gestite, possono causare disagi e problematiche. Regione Lombardia ha approvato i criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica (R.R. n. 7 del 23.11.2017 e successiva DGR XI/1516 del 15.04.2019), come previsto dall'articolo 58 bis della l.r. n. 12/2005.

Nella RTA viene indicato da un lato che il progetto è soggetto all'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura e dall'altro che non è necessaria l'autorizzazione allo scarico.

Nel modulo di verifica si richiama la richiesta di autorizzazione all'**allaccio in fognatura** presentata ad Uniacque (in data 15/12/2022, prot. n. 6122005131) indicando che *“le acque meteoriche provenienti dal nuovo magazzino, dal nuovo fabbricato laboratorio e dalla nuova tettoia da realizzare, avverrà tramite raccolta delle stesse in vasche di laminazione che poi convoglieranno in fognatura in ragione di 10l/s per ettaro”*. Nello stesso documento si richiama una *“comunicazione ATO del 15/11/2022 prot. n. 6802 di assimilabilità delle acque provenienti dalla ditta Frana Polifibre con le acque reflue domestiche”*.

Pur rimandando a Uniacque ed al Comune ogni valutazione in proposito si constata che non risulta allegata nessuna planimetria che permetta di individuare le vasche di laminazione richiamate e le modalità di smaltimento attuali.

Si riporta di seguito il contributo espresso dal **Servizio Risorse idriche – Scarichi** per quanto di competenza:

“Visto lo Studio Preliminare Ambientale messo a disposizione dal Comune di Casnigo, datato novembre 2024, si osserva quanto segue.

⁴ Relazione geologica vigente: *“Nella classe 4 l'alta pericolosità e/o vulnerabilità comporta gravi limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti (...) Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata un'apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di rischio presente.*

L'area presso cui sono previsti gli interventi in variante al PGT, ricade all'interno dell'agglomerato denominato "Valle Gandino" provvisto di rete fognaria recapitante all'impianto di depurazione di Casnigo.

La proposta di variante al PGT vigente prevede di realizzare nuove superfici in ampliamento dell'attività esistente (ditta Agro Castello s.r.l.), per una consistenza di 1.098,80 mq di S.C. (superficie coperta): complessivamente l'aumento della S.L.P. (superficie lorda di pavimento) dell'area produttiva risulta essere di complessivi 1.085,60 mq.

(...)

L'area è già servita dalle reti tecnologiche primarie (fognatura, gas, energia elettrica, idrica), per cui non sono in previsione nuovi allacciamenti alle reti pubbliche salvo il raccordo su suolo privato.

Alla luce di quanto sopra indicato, si fa presente che:

- le eventuali acque reflue domestiche generate dalle nuove aree edificate, dovranno essere collegate all'esistente rete fognaria comunale;
- o nel caso di scarichi di acque reflue industriali e/o meteoriche, soggette al rispetto del Regolamento Regionale n. 4/06, derivanti da attività produttive (piccole medie imprese), dovrà essere acquisita apposita Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), avendo cura di scaricare le acque generate nei recapiti previsti dalla normativa vigente previa corretta gestione e trattamento di tali reflui;

Per quanto concerne lo scarico delle acque meteoriche di cui sopra, alla luce del RR n. 4/06, si precisa inoltre che:

- all'articolo 3 vengono indicate le tipologie di attività soggette alla gestione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia;
- agli articoli 5 e 6 vengono indicate la modalità di raccolta, accumulo e trattamento di tali acque;
- all'articolo 7 "recapito e valori limite di emissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio" viene indicato (comma 1) che le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate, in ordine preferenziale:
 - a) nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere o miste ...;
 - b) in corpo d'acqua superficiale, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/1999 ... (sostituito dal D.Lgs 152/2006) ...;
- nelle zone non direttamente servite da rete fognaria o non ubicate in prossimità di corsi d'acqua superficiali, e solo qualora l'autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di utilizzare tali recapiti, su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fermo restando i divieti per tale tipo di recapito di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 al D. Lgs 152/1999 e nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 del medesimo allegato, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell'articolo n. 28 commi 1 e 2, del decreto stesso;
- dovrà essere evitata la raccolta ed il convogliamento in pubblica fognatura di acque "pulite" quali quelle provenienti da sistemi di raffreddamento indiretto, acque meteoriche, pompe di calore, drenaggio della falda, ecc.; o alla luce di quanto disposto dall'art. 6 comma e) del regolamento regionale n. 2/06 "disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua" *per i progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono prevedere, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, l'adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, nonchè, al fine di accumulare liberamente le acque meteoriche, la realizzazione, ove possibile in relazione alle caratteristiche dei luoghi, di vasche di invaso, possibilmente interrato....* ".

- ❖ In relazione alla **viabilità** il RP non mette in evidenza nessuna modifica introdotta dal SUAP. Per quanto di competenza il Servizio Patrimonio Espropri e Concessioni ha espresso il seguente parere: *"verificata la posizione delle opere in progetto, si comunica che l'intervento non andrà ad interessare Strade di competenza Provinciale"*.

❖ In tema di **rifiuti** si riporta il contributo espresso del competente **Servizio Rifiuti**:

La richiesta di variante al PGT è finalizzata all'ampliamento dell'attività esistente con la realizzazione di un nuovo fabbricato destinato a magazzino, nuovo fabbricato destinato a laboratorio, nuove tettoie destinate ad uso industriale e nuovi silos con procedura SUAP.

Fatte salve le valutazioni degli altri Servizi provinciali, per gli aspetti di competenza, si coglie l'occasione per segnalare che:

- nell'ambito dei procedimenti per la concreta realizzazione di interventi che prevedono attività di scavo dovranno essere definiti il volume di materiale derivante dalla realizzazione delle opere e le modalità di gestione dello stesso. In merito, si evidenzia che:
 - è da privilegiare il recupero/riutilizzo del materiale da scavo rispetto al suo smaltimento in discarica;
 - l'esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce da scavo (compreso l'utilizzo nel sito di produzione) è disciplinata dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*. Si segnala che con Delibera 9 maggio 2019, n. 54 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - SNPA, organo di coordinamento tra le ARPA, sono state approvate *"Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo"*;
- la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi edilizi dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006. In particolare:
 - dovranno essere osservati i criteri di priorità indicati all'art. 179;
 - per il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, dovranno essere rispettate le condizioni indicate all'art. 185 bis (nonché all'art. 23 del predetto D.P.R. n. 120/2017 per le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti);
 - gli oneri dei produttori di rifiuti sono indicati all'art. 188;
 - per il trasporto occorre fare riferimento all'art. 193;
- per quanto riguarda la fase di cantiere:
 - a) dovrà essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - b) dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori e polveri;
 - c) dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni.

Relativamente alla **coerenza esterna** (con la pianificazione sovraordinata), oltre alle verifiche PAI/PGRA di cui si è detto sopra, si fanno le seguenti considerazioni:

❖ Il **PTR** inserisce Casnigo nell'ATO denominato *"Valli Bergamasche"*. Tra gli indirizzi e i criteri della pianificazione sovraordinata: *"le previsioni di trasformazione devono essere prioritariamente orientate al recupero e alla rigenerazione urbana, rendendo la diminuzione di consumo di suolo effettiva e di portata significativa"*.

All'interno dei cinque pilastri individuati per indirizzare la pianificazione locale il PTR elenca anche la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici; l'Amministrazione dovrà pertanto valutare la sostenibilità delle scelte anche in relazione al livello di rischio presente sul territorio.

La l.r. 28 novembre 2014 n. 31, come modificata dalla l.r. 16 maggio 2017, n. 16, prevede all'art. 5 comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale di consumo di suolo i Comuni *"possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...) I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo*

97 della l.r. 12/2005”. Il consumo di suolo generato dall’attivazione del SUAP “*concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo*”.

Nel caso in esame le previsioni sull’ambito classificato come P1 - produttivo esistente non comportano consumo di suolo libero trattandosi di superficie già urbanizzata, andrà invece quantificata e comunicata alla Provincia l’urbanizzazione che il SUAP prevede su superficie attualmente a destinazione agricola (opzione 1 per realizzazione parcheggio).

- ❖ Il **PTCP** inserisce Casnigo nel **Contesto Locale 24 Media Val Seriana - Val Gandino** e nella **geografia provinciale Valle Seriana**.



Come riportato a pag. 22 del RP l’area oggetto di variante è in gran parte compresa nella piattaforma economico produttiva nella Tavola del contesto locale.

Sembra comprendere in piccolissima parte gli AAS individuati dal PTCP (per i quali si rimanda al comma 7 dell’art. 23 delle RP), ed è inoltre interessata da ritrovamenti archeologici (RP artt. 56 e 57).

Anche il PTCP (tav. mosaico della fattibilità geologica e PAI) individua sull’area limitrofa a via Carrali una fattibilità geologica con gravi limitazioni (area di frana attiva Fa), avendo recepito i contenuti prescrittivi, di indirizzo e di orientamento derivanti dagli strumenti di pianificazione e programmazione formulati dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e da Regione Lombardia.

Viste le risultanze istruttorie sopra evidenziate, fatte salve le considerazioni inerenti gli aspetti urbanistico/edilizi per i quali è in capo al Comune la responsabilità delle scelte, **si rimanda all’Autorità Competente la verifica ai fini dell’assoggettività alla VAS del SUAP in oggetto**, rammentando di ottemperare a quanto indicato in merito alla compilazione del modulo per **la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale** (Allegato E alla DGR 4488/2021 e smi).

Si ricorda che il procedimento semplificato di variante ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, consiste in un procedimento che ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere surrettiziamente trasformato in una modalità ordinaria di variazione dello strumento urbanistico generale, inoltre ai sensi dell’art. 97, comma 5 bis, della l.r. 12/2005 e s.m.i., nel caso di approvazione di progetti di SUAP comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del Consiglio Comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo, con il quale si impegna a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l’intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.

Come già comunicato in precedenza si ricorda che il termine ultimo oltre il quale il **Documento di Piano (DdP) dei PGT - la cui validità è stata prorogata ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 5.1, della l.r. 31/2014- sarà da considerarsi scaduto** corrisponde, per la Provincia di Bergamo, al **3 giugno 2025** (il PTCP adeguato è efficace dal 03 marzo 2021) e che, in presenza di un DdP scaduto, è da considerare preclusa l’attuazione di ambiti in esso contenuti e disciplinati, come pure le varianti puntuali allo stesso, anche tramite l’attivazione di progetti SUAP o di PII che interessino aree dello stesso DdP.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Immacolata Gravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme colle